

VERBALE DI ACCORDO

per Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni In Deroga ai sensi dell'art. 22, D.L. 18/2020

Oggi, 7 aprile 2020,

tra

la società Belron Italia S.p.A., rappresentata da Sandra De Santis, assistita dall'Avv. Massimo Dramis (qui di seguito, anche la "Società")

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, della Fisascat-Cisl e della UILTucS - UIL, rispettivamente in persona dei Sig.ri Federico Antonelli, Marco Demurtas e Paolo Proietti, (di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

- A. a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le attività della Società hanno subito una drastica riduzione. In particolare, a decorrere dal 12 marzo 2020 la Società si è trovata costretta a chiudere progressivamente tutti i centri di assistenza presenti sul territorio nazionale, con la sola eccezione di quelli di Torino - Via Grosseto, Cuneo, Genova - Via Timavo, Milano - Corso Sempione, Verona - Via Lavoro, Padova - Via Venezia, Trento - Via Repubblica, Firenze - Campi Bisenzio e Roma - Via Gabrici, i quali sono stati mantenuti aperti per eventuali situazioni di emergenza, ma con un presidio ridotto nella misura del 28% circa dell'intero organico normalmente impiegato a tali centri. Detta situazione ha comportato anche una riduzione delle attività lavorative presso la sede legale di Milano;
- B. in data 30 marzo 2020 la Società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di richiesta di trattamento di Cassa Integrazione in Deroga ("C.I.G.D.") ex art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed ai sensi del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per n. 838 addetti presso la sede legale di Milano ed i centri di assistenza indicati nell'Allegato 1 al presente verbale (di seguito, collettivamente, le "Unità") con decorrenza dal 23 marzo 2020 per un periodo di 9 settimane e di 13 settimane nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna;
- C. le Parti hanno, dunque, esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità per la Società di ricorrere alla C.I.G.D. come indicato al punto che precede;
- D. l'esame di cui sopra è stato svolto a livello centralizzato per tutte le Unità, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020;
- E. la Società si trova nell'impossibilità di ricorrere agli strumenti di integrazione salariale di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

Tutto ciò premesso

- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per un massimo di n. 838 dipendenti occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1;
- 2) il trattamento di C.I.G.D. sarà richiesto con decorrenza dal 23 marzo 2020 e per il periodo massimo di 9 settimane e di 13 settimane nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020;
- 3) l'intervento interesserà n. 838 dipendenti con sospensione o riduzione fino a zero ore;
- 4) la Società applicherà meccanismi di rotazione fra il personale sospeso, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali, in considerazione della funzionalità professionale. La rotazione del personale verrà effettuata con modalità che consentano per

Sandra De Santis

MA

MA

MA

MA

quanto possibile, periodi di collocazione in C.I.G.D. omogenei con quelli degli altri colleghi fungibili coinvolti nella rotazione stessa e, comunque, nel rispetto delle preminenti finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;


- 5) si conviene, altresì, che durante il periodo di C.I.G.D., in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 2 giorni, anche in considerazione di eventuali futuri provvedimenti dovessero essere emanati dalle autorità competenti a modifica delle attuali misure restrittive;
- 6) il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'Inps, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020;
- 7) con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera F della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.


La Società

Le OO.SS.








Paolo Proietti